



Trento, 13 febbraio 2023

Egregio Signor

LUCA GUGLIELMI

Presidente della Seconda Commissione permanente del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento

E p.c.

Egregio Signor

dott. ACHILLE SPINELLI

Assessore provinciale allo sviluppo economico, alla ricerca e al lavoro
della Provincia autonoma di Trento

Egregio Signor

avv. ALESSANDRO OLIVI

Consigliere provinciale ed proponente del ddl 52/XVI

Egregio Signor

GIANNI BORT

Presidente del Coordinamento provinciale imprenditori
della Provincia autonoma di Trento

Egregio Signor

dott. PAOLO NICOLETTI

Direttore generale della Provincia autonoma di Trento

Oggetto: **osservazioni unitarie alle proposte di legge n. 52/XVI e n. 164/XVI**

Gentilissimo Presidente,

in vista della discussione finale sui disegni di legge in oggetto, ci preme trasmetterLe alcune indicazioni di fondo, dopo le note inviate alla Sua Commissione in occasione dell'audizione dello scorso 11 gennaio.

CRITICITÀ

Assenza di un reale e compiuto confronto con le parti sociali

In primo luogo torniamo a ribadire la necessità che gli strumenti di incentivo alle imprese della Provincia autonoma di Trento mantengano una forte connotazione partecipativa e concertativa in quanto solo relazioni industriali mature possono realmente garantire uno sviluppo equilibrato ed inclusivo del nostro sistema economico. Il dialogo sociale, a tutti i livelli, sia nella definizione delle politiche pubbliche, sia nella composizione dei diversi interessi tra imprese e lavoratori, va a maggior ragione assunto come cardine della definizione dell'assetto delle politiche industriali dell'Autonomia di cui la legge provinciale n. 6/1999 rappresenta uno dei pilastri. Tra l'altro ricordiamo che **il disegno di legge proposto dalla Giunta provinciale (ddl 164/XVI) non è frutto di un reale coinvolgimento delle parti sociali** - almeno per quanto riguarda le scriventi organizzazioni sindacali - come sarebbe stato auspicabile considerate le implicazioni sia sul fronte dell'impatto sulla finanza pubblica che su quello delle dinamiche economiche dei diversi settori produttivi. Sul succitato disegno di legge il confronto si è ridotto ad un pomeriggio in cui sono stati illustrati sommariamente gli indirizzi generali della riforma. Solo su richiesta delle nostre organizzazioni, lo scorso 10 febbraio, nell'imminenza della riunione di questa Commissione provinciale chiamata a licenziare il testo finale per la discussione in aula, si è tenuto un incontro per verificare la possibilità di integrare il testo del ddl 164/XVI con alcune proposte avanzate dalle nostre organizzazioni.

Proprio a fronte dell'importanza di questo passaggio nell'attività legislativa di questa XVI consiliatura provinciale, crediamo, in piena sintonia con quanto recentemente espresso dalle associazioni datoriali proprio durante il confronto con la Seconda Commissione, sarebbe utile che **la riforma della vigente legge provinciale sugli incentivi alle imprese e la conseguente revisione degli strumenti di politica industriale fossero frutto di un confronto aperto e di una convergenza in seno al Consiglio provinciale tra maggioranza e opposizione** provando a percorrere la strada di un testo unico dei due disegni di legge in oggetto.

Assenza di un'analisi preliminare sul sistema economico provinciale e sull'impatto dei sussidi

Inoltre crediamo che, nell'intraprendere una revisione complessiva dell'impianto legislativo sugli incentivi al sistema produttivo provinciale sarebbe stato indispensabile effettuare un'analisi preliminare dell'andamento dei diversi settori economici nel periodo di vigenza della legge n. 6/1999 mettendo a confronto, anche a livello europeo, le diverse performance di territori omogenei o almeno simili per dimensioni e vocazioni economiche al Trentino. Inoltre sarebbe stato necessario attivare una valutazione compiuta degli interventi attuati a sussidio delle attività economiche nel periodo di vigenza della legge n. 6/1999 attraverso uno studio specifico commissionato ad uno degli enti preposti alla valutazione delle politiche pubbliche (Inapp a livello nazionale o Irvapp a livello provinciale) rendicontando puntualmente sulle risorse trasferite sotto varie forme (sussidi fiscali, sussidi automatici, sussidi su procedure valutative) alle imprese e analizzandone efficacia ed efficienza nel miglioramento di alcuni importanti indicatori economici (valore aggiunto prodotto, produttività del lavoro, impatto sugli investimenti privati, in particolare quelli in R&D, grado di sostenibilità sociale ed ambientale, etc). Sarebbe stato poi essenziale avviare un confronto con esperti e studiosi a livello accademico sui più recenti esiti della ricerca scientifica economica in materia di politiche industriali, di innovazione e di sostegni alle imprese per comprendere quali evidenze potevano informare una nuova legislazione provinciale in materia, valorizzando appieno le competenze e la capacità di ricerca comparativi di istituzioni come l'Università di Trento, la Banca d'Italia, l'Ocse, la Fondazione Bruno Kessler solo per citarne alcuni. Accanto a queste analisi, sarebbe stato utile verificare l'attualità e l'efficacia della programmazione

provinciale riferita allo sviluppo locale alla luce dell'andamento dell'economia nella fase post-pandemica, della complessa situazione dei rapporti internazionali, ai fenomeni demografici e ai possibili impatti sull'attività economica dei cambiamenti climatici in atto. Abbiamo utilizzato il condizionale perché **nessuna analisi preliminare è stata messa in atto dalla Giunta provinciale**. Infatti non se ne trova traccia alcuna nemmeno nella relazione illustrativa, né nella documentazione che accompagna la proposta di disegno di legge. Non sono stati presi in esame neppure i più recenti rapporti di Ispat sulla competitività del sistema produttivo trentino e sulla comparazione dei sistemi produttivi di Trentino e Alto Adige (di cui abbiamo riportato alcuni grafici illustrativi nell'appendice a questo documento). Si tratta di una lacuna particolarmente significativa vista l'importanza che la stessa Giunta dà alla **riforma della legge 6/1999** che però **viene di fatto realizzata "al buio" senza cioè un minimo apparato di analisi e di studio sull'impatto che questa legge potrà realmente avere sul sistema economico provinciale**.

Fatte queste premesse che inevitabilmente rappresentano limiti oggettivi della proposta di legge della Giunta, nel merito riteniamo che nella stesura del testo definitiva e poi nella sua attuazione puntuale vadano rese esplicite alcune finalità di fondo del sistema di incentivazione delle imprese e di sostegno agli investimenti delle stesse:

1. **addizionalità degli investimenti incentivati**: la scarsa propensione agli investimenti delle imprese locali negli ultimi 15 anni è testimoniata dai dati Istat che certificano per esempio un crescente gap rispetto al sistema economico altoatesino; su questo fronte quindi non ci si può limitare a definire strumenti agevolativi che di fatto non hanno prodotto alcun effetto sugli investimenti privati a livello provinciale (vedi agevolazioni Irap), o comunque trasferiscono risorse pubbliche verso imprese che avrebbero comunque effettuato gli stessi investimenti agevolati; proprio per questo vanno individuati meccanismi che incentivino investimenti effettivamente addizionali;
2. **selettività dei sussidi pubblici alle imprese**, in particolare ma non solo sul fronte delle agevolazioni fiscali, in quanto le risorse destinate a queste politiche di incentivo sono parte del gettito fiscale prodotto dal pagamento delle tasse pagate dalle lavoratrici e dai lavoratori, nonché dalle pensionate e dai pensionati e vengono sottratte ad altre finalità (sanità, politiche sociali, istruzione, welfare in generale) che hanno anch'esse, se debitamente finanziate e rese sempre più efficienti, hanno un importante impatto sulla crescita del valore aggiunto; anche per questo motivo l'utilizzo della finanza pubblica a fini di politica industriale deve essere pienamente valutato e quindi giustificato in termini di aumento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema economico locale per evitare che le risorse pubbliche stanziare a questi fini risultino improduttive e quindi vengano sprecate;
3. **modulazione degli interventi agevolativi sulla base delle priorità di sviluppo** del territorio, dando particolare evidenza, nell'allocazione delle risorse economiche destinate alle politiche di incentivo e nella definizione dei livelli agevolativi, alla transizione ecologica, in coerenza con quanto recentemente stabilito dalla Commissione europea con il *Green Deal Industrial Act*, con specifico riferimento agli interventi relativi alla sostenibilità energetica e all'implementazione dell'economia circolare come leva per aumentare la competitività del sistema economico locale;
4. **promozione di comportamenti responsabili da parte delle imprese sussidiate** dal sistema pubblico, in ottemperanza dell'art. 41 della Costituzione secondo la quale l'attività economica privata può essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali; per questo andrebbero inseriti precisi vincoli alle imprese beneficiarie di sussidi pubblici in particolare sul fronte del rispetto della contrattazione collettiva,

della stabilità dell'occupazione, della limitazione ai processi di esternalizzazione dei processi produttivi, dell'implementazione di sistemi di certificazione sul fronte della conciliazione vita-lavoro e degli interventi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, dell'implementazione di opportunità di formazione continua, dell'implementazione di azioni per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Alla luce di queste premesse e del confronto avuto con l'assessorato in data 10 febbraio, siamo a ribadire alcune osservazioni di merito e specifiche richieste di modifica rispetto all'ultima versione dell'articolato che ripropongono, in sostanza, la necessità che le politiche industriali e di sviluppo, nel metodo e nel merito, perseguano gli obiettivi di selettività, efficacia, innovatività e utilità sociale necessari affinché la crescita produttiva delle imprese locali e del tessuto economico locale si realizzi, anche in maniera sostenuta, realizzando pienamente un'idea di sviluppo socialmente inclusiva, solidaristica e ambientalmente sostenibile.

Art. 1 - Finalità e obiettivi

A questo proposito crediamo la nuova formulazione dell'articolo 1 vada nella corretta direzione in quanto vengono individuati obiettivi e finalità che possono disegnare, se correttamente attuate, un equilibrato sviluppo del sistema economico locale puntando a generare valore dal perseguire la piena occupazione, l'innovazione e la sostenibilità ambientale. A questi obiettivi chiediamo di aggiungere anche **la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla gestione aziendale come stabilito dall'art. 46 della Costituzione italiana.**

Art. 5 - Programmazione e coordinamento degli interventi

Si propone di modificare il comma 2 dell'Art. 5 integrandolo per aumentare gli strumenti di monitoraggio e valutazione degli impatti dell'applicazione della legge oltre a prevedere forme di coordinamento con i documenti provinciali sullo sviluppo sostenibile e sulle politiche del lavoro. Qui di seguito il testo con le modifiche proposte in neretto.

2. Nell'ambito della programmazione provinciale di sviluppo, le politiche di sviluppo economico concorrono alla crescita economica e sociale del territorio, anche in integrazione con le politiche dell'istruzione e della formazione, del lavoro e della ricerca. **A questo scopo gli interventi della presente legge si coordinano con la Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile e con il Documento di interventi di Politica del Lavoro. ~~Al termine di ogni legislatura viene effettuata un'analisi degli effetti di questa legge, utile anche ai fini della definizione della nuova programmazione.~~**

2 bis. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, che riguarda, in particolare:

a) il quadro degli interventi e delle iniziative;

b) il grado dell'efficacia delle politiche di incentivazione sulla base di indicatori predeterminati anche avvalendosi di istituti universitari e di ricerca;

c) le risorse stanziare ed erogate, nonché il numero e la tipologia dei beneficiari, per favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese, il rafforzamento dell'imprenditorialità femminile e giovanile, il riequilibrio territoriale;

d) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.

2 ter. Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione che illustra le iniziative realizzate nel corso dell'anno precedente da Patrimonio del Trentino s.p.a. e da Trentino sviluppo s.p.a. a supporto dell'economia locale, in particolare nei settori industriale, fieristico, termale e turistico, evidenziando complessivamente anche i benefici generali e collettivi derivanti dagli interventi.

2 quater. Per favorire la conoscibilità e la trasparenza degli interventi a favore delle imprese, la Provincia fornisce annualmente al Consiglio provinciale i dati aggregati per ciascun settore economico relativi alle concessioni degli aiuti previsti da questa legge. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione.

Art. 6 - Criteri per l'attuazione degli interventi

Considerando il fatto che la proposta della Giunta delegifica le procedure per la fissazione di vincoli e criteri per l'attuazione della legge stessa, si chiede che all'art. 6, comma 4, sia prevista **l'espressione del parere da parte della commissione permanente del Consiglio provinciale**, inserendo dopo le parole "adotta comunque le deliberazioni" le parole ", previo parere della Commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia." Si chiede inoltre lo specifico rimando incrociato a quanto disposto dall'art. 24, comma 8 come previsto dall'ultima versione del testo del disegno di legge al comma 2, lettera n1) che recita "le modalità di coinvolgimento delle parti sociali nei casi di cui all'articolo 24, comma 8". Per estensione a questa frase andrebbero aggiunte le seguenti parole "e all'articolo 10, comma 1" in coerenza con la nostra richiesta di modifica come qui di seguito riportato.

Inoltre rileviamo che con l'ultima versione dell'art. 6, comma 2, lettera a) la Giunta provinciale prova a dare una risposta alla necessità, più volte sollevata dalle scriventi organizzazioni sindacali, di escludere dai benefici provinciali le imprese che fanno dumping contrattuale applicando contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni non realmente rappresentative delle lavoratrici e lavoratori. L'urgenza di escludere le aziende che applicano i cosiddetti "contratti pirata" è stata anche recentemente oggetto di un accordo tra il Coordinamento provinciale degli imprenditori e Cgil Cisl Uil del Trentino (Accordo per il rafforzamento della contrattazione collettiva, 28 novembre 2022). A questo proposito il testo proposto della Giunta provinciale (**"Nel caso di procedure valutative, beneficiano degli interventi previsti da questa legge, le imprese che indicano, al momento della domanda di contributo, il contratto collettivo utilizzato nei confronti dei propri dipendenti all'atto dell'assunzione. Tale contratto deve rientrare tra quelli che la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze degli imprenditori comparativamente più rappresentative a livello provinciale, individua quali contratti collettivi di riferimento fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale."**) a nostro avviso potrebbe essere reso più efficace ed estensivo cambiandone la formulazione ottemperando appieno alla volontà delle parti economiche e sociali. La nostra proposta è quindi la seguente: **"Beneficiano degli interventi previsti dalla presente legge le imprese che applicano, al momento della domanda di contributo, i contratti collettivi di settore, nazionali e territoriali ove esistenti, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. Tali contratti devono rientrare tra quelli individuati con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con le Organizzazioni sindacali provinciali e le rappresentanze provinciali degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale. La stessa deliberazione stabilirà le modalità applicative."**

Si tratta di una formulazione ampiamente garantita dalla norma nazionale, che viene richiamata nel testo, esattamente come stabilita, tra l'altro, per l'accesso alle agevolazioni fiscali relative al superbonus edilizio. In questo caso, la deliberazione di Giunta potrà entrare nel dettaglio

operativo come ha fatto Agenzia delle Entrate con apposita circolare, individuando l'elenco dei contratti, d'intesa con le rappresentanze sindacali e datoriali, con corrispondente codice contratto stabilito dal CNEL da indicare all'atto della richiesta, semplificandola per questa via. Richiamare il contratto di riferimento tra i contratti applicabili crea conflitto tra i diversi operatori economici che riferiscono a settori diversi, industria, artigianato, cooperazione, piccola e media impresa, che applicano contratti, tutti, comunque siglati dalle rappresentanze maggiormente rappresentative. Non siamo nell'ambito degli appalti dove poi si calcola l'indennità di appalto, proprio per garantire pari condizioni di concorrenza alle imprese in quanto a condizioni minime derivanti dalla contrattazione collettiva. In questo caso si tratta di accesso a interventi che non sono su un piano di competizione tra imprese. Altro aspetto delicato è il riferimento al concetto di prevalenza. Per avere accesso agli interventi è corretto che, qualora un'azienda applichi diversi contratti collettivi, tutti siano rinvenibili nell'elenco contenuto nella delibera di Giunta e facilmente indicati con il codice contratto.

Il vincolo al rispetto dei contratti collettivi così definiti va poi compiutamente applicato a tutte le forme di sussidio pubblico alle imprese locali, non solo a quelle in procedura valutativa.

Art. 10 - Accordi per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese

Per quanto riguarda l'articolo 10 recante "Accordi per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese" si propone di modificare il comma 1 con l'inserimento dopo le parole "per il perseguimento" delle parole, "insieme agli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale e sociale e il miglioramento in termini qualitativi e quantitativi, dell'occupazione". Questi obiettivi infatti debbono essere ritenuti sempre vincolanti per la stipula degli accordi di cui all'articolo in oggetto. In conseguenza di questa modifica possono essere cancellate le lettere d) e e) del comma 1. Inoltre si chiede che al comma 3 prima delle parole "se ne è previsto" si propone di inserire le parole "La Giunta provinciale coinvolge le parti sociali nella definizione e nella sottoscrizione degli accordi e, ".

Art. 18 - Interventi a favore del salvataggio, della ristrutturazione e per fronteggiare crisi di sistema

Riteniamo imprescindibile e doveroso che ***nel caso in cui un'azienda in crisi chieda un sostegno pubblico questo avvenga in accordo con le organizzazioni sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori.*** All'art. 18, comma 1, quindi, dopo le parole "risanamento, ristrutturazione o riconversione" si chiede vengano inserite le parole "definito in accordo con le organizzazioni sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori provinciali comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

Art. 23 - Agevolazioni relative all'IRAP

All'art. 23 si chiede di inserire dopo le parole "specifiche agevolazioni" le parole "esclusivamente selettive". Chiediamo fin da ora infatti l'eliminazione o almeno il ridimensionamento delle agevolazioni Irap non selettive e a pioggia previste dalla normativa provinciale vigente - in particolare l'aliquota ridotta al 2,68% per i soggetti di cui all'art.16, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97 che non rientrano nel codice 015, fissata all'art. 1, comma 8 della legge provinciale 21/2015 -, in coerenza con quanto recentemente disposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nella legge di stabilità per il 2023.

L'applicazione di questi sgravi fiscali non ha portato alcun significativo beneficio alla propensione agli investimenti fissi lordi del sistema economico privato come dimostrano i dati registrati dall'Istat negli aggregati territoriali di contabilità nazionale e riportati sinteticamente in appendice. Le risorse così risparmiate, che potrebbero aggirarsi intorno ai 30-40 milioni di euro

l'anno, potrebbero essere destinate al finanziamento della transizione ecologica del sistema economico provinciale.

Art. 24 - Presentazione e istruttoria delle domande

In riferimento all'art. 24, comma 8 che introduce una procedura sostitutiva della preesistente procedura negoziale di cui all'art. 14bis della legge provinciale 6/1999, si prende atto della disponibilità della Giunta provinciale di modificare il testo attuale per accogliere una richiesta specifica delle nostre organizzazioni sindacali. Riteniamo però che, in caso di patti con le imprese previsti dal citato articolo, il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori debba essere sempre garantito, anche prevedendone livelli diversificati nelle disposizioni attuative. Per questo rispetto all'ultima versione del testo che recita "se il patto presenta ricadute occupazionali è previsto il coinvolgimento delle parti sociali con le modalità stabilite con la deliberazione prevista dall'articolo 6", si chiede di **eliminare lo specifico riferimento alle parole "se il patto presenta ricadute occupazionali" che limita ex ante il coinvolgimento a qualsiasi titolo delle organizzazioni sindacali.**

Art. 26 - Obblighi dei beneficiari di aiuti

Per quanto riguarda l'art. 26, comma 1, lettera b) capoverso 1), auspicando che la Giunta accolga la nostra proposta di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), chiediamo che nella versione definitiva licenziata dalla Commissione il mantenimento del contratto collettivo venga esteso a tutte le procedure di sostegno alle imprese, anche a quelle automatiche. Per questo rispetto alla versione che recita "mantenere, nel caso di procedure valutative, il contratto collettivo indicato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a);" **si chiede di cancellare le parole " , nel caso di procedure valutative,".**

Gentilissimo Presidente,

ringraziandoLa per l'attenzione, siamo a porgerLe i nostri più cordiali saluti.

per la CGIL del Trentino

Il Segretario generale

Andrea Grosselli



per la CISL del Trentino

Il Segretario Generale


Michele Bezzi



per la UIL del Trentino

Il Segretario Generale


Walter Alotti




APPENDICE

Dati ed elaborazioni sui Conti economici nazionali Istat

Investimenti fissi lordi (mln €)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Provincia autonoma di Trento	3395,1	3232,6	3329,1	2625,9	2909,1	3214,2	3145,6	3027,5	2925,6	2966,2	3171,8	3301,2	3805,2	3832,7
Provincia autonoma di Bolzano	3783,5	3455,3	3541	3146,9	3624,2	3945,8	3824,3	3852,6	3983,4	4169,7	4423,5	4710,7	5300,6	5498,6
Valore aggiunto (mln €)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Provincia autonoma di Trento	13871,8	14712,2	14976,8	14700,4	14995,2	15304,2	15303	15795,3	15746,8	15730,4	15961,6	16333,9	17085,8	17573,8
Provincia autonoma di Bolzano	14786,4	15512,6	16075,9	15958,7	16500,9	17019,7	17821,4	18138,3	18245,4	18731	18841,6	19499,1	20513,7	21230,6
Tasso di investimento	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Provincia autonoma di Trento	24,47%	21,97%	22,23%	17,86%	19,40%	21,00%	20,56%	19,17%	18,58%	18,86%	19,87%	20,21%	22,27%	21,81%
Provincia autonoma di Bolzano	25,59%	22,27%	22,03%	19,72%	21,96%	23,18%	21,46%	21,24%	21,83%	22,26%	23,48%	24,16%	25,84%	25,90%




Investimenti fissi lordi di tutti i settori
(prezzi concatenati sul 2015, valori in mln di €)



Tasso di investimento

(Investimenti fissi lordi su valore aggiunto del settore privato)




Grafici tratti da "I sistemi produttivi delle province autonome di Trento e Bolzano" (Rapporto congiunto di Astat e Ispat)

Fig. 1 - Valore aggiunto totale per territorio (periodo 2000 - 2018)



Fonte: Istat, Contabilità territoriale – elaborazioni ISPAT e ASTAT

Fig. 3 - Livelli di produttività del lavoro per territorio (periodo 2000 – 2018)



Fonte: Istat, Contabilità territoriale – elaborazioni ISPAT e ASTAT

Tav. 2 - Scomposizione della crescita della produttività del lavoro in effetti *within* e *between* (periodo 2000 – 2018)

(variazioni percentuali)


Territori	Componente <i>within</i>	Componente <i>between</i>		Variazione produttività
		effetto riallocazione	effetto crescita riallocativa	
Alto Adige	9,8	3,7	-1,1	12,4
Trentino	-1,4	5,6	-2,4	1,8
Nord	2,8	4,7	-2,6	5,0
Italia	-0,3	4,9	-2,1	2,4

Fonte: Istat, Contabilità territoriale – elaborazioni ISPAT e ASTAT

Grafico tratto dalla pubblicazione Ispat “Competitività del sistema produttivo”

Fig.1.2 – Valore aggiunto in volume, ore lavorate e produttività oraria del lavoro

(valori concatenati anno base 2015; numero indice 2000=100)



Elaborazione ISPAT su dati Istat – Contabilità territoriale